

**CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE DOCENTE
DEL CENTRO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH
DI CUI ALLA LEGGE 2 AGOSTO 2005, N. 14**

Il giorno 8 giugno 2009, in San Michele all'Adige (TN)

tra

la **FONDAZIONE EDMUND MACH**, in persona del suo Presidente e legale rappresentante
dott. Giovanni Gius

e

la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

CGIL rappresentata da Claudia Loro _____

FLC- CGIL rappresentata da Gloria Bertoldi _____

CISL rappresentata da Bruno Paganini _____

CISL – Scuola rappresentata da Bruno Paganini _____

UIL rappresentata da Silvia Bertola _____

UIL – FPL rappresentata da Silvia Bertola _____

e

RSA CGIL rappresentate da Andrea Segnana _____

RSA UIL rappresentata da Flora Leonardelli _____

visto il Protocollo d'intesa stipulato il 21 marzo 2006,
si è stipulato il seguente «Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale
docente del Centro di istruzione e formazione della fondazione Edmund Mach di cui
alla legge 2 agosto 2005, n. 14».

Indice – Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Campo di applicazione e norme contrattuali integrative
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Decorrenza e tempi di applicazione del contratto collettivo
- Art. 4 - Livelli di contrattazione collettiva e composizione delle delegazioni trattanti
- Art. 5 - Tentativo di conciliazione
- Art. 6 - Conciliazione e arbitrato

TITOLO II RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

- Art. 7 - Contratto individuale di lavoro
- Art. 8 - Periodo di prova

CAPO II PERSONALE DOCENTE

- Art. 9 - Area personale docente
- Art. 10 - Funzione docente
- Art. 11 - Profilo professionale docente
- Art. 12 - Modalità organizzative per l'esercizio della funzione docente
- Art. 13 - Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile
- Art. 14 - Conservazione del posto al docente che assume incarichi esterni a tempo determinato
- Art. 15 - Riammissione in servizio

CAPO III ORARIO DI LAVORO E SERVIZI AGGIUNTIVI

- Art. 16 - Obblighi del personale docente
- Art. 17 - Piano annuale delle attività e degli impegni dei docenti
- Art. 18 - Orario di insegnamento
- Art. 19 - Orario delle attività funzionali all'insegnamento
- Art. 20 - Docenti tecnico pratici con orario di insegnamento inferiore alle 18 ore settimanali
- Art. 21 - Flessibilità organizzativa e didattica
- Art. 22 - Prestazioni eccedenti
- Art. 23 - Attività strumentali al progetto formativo del Centro di Istruzione e formazione
- Art. 24 - Riduzione dell'orario di insegnamento
- Art. 25 - Riduzione pluriennale dell'orario di lavoro
- Art. 26 - Ampliamento dell'offerta formativa
- Art. 27 - Collaborazioni plurime

CAPO IV

PARTICOLARI TIPI DI CONTRATTO

- Art. 28 - Contratto di lavoro a tempo determinato
- Art. 29 - Retribuzione estiva del personale a tempo determinato
- Art. 30 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
- Art. 31 - Trattamento economico e normativo del personale docente a tempo parziale

CAPO V

DOCENTI CON INCARICHI PARTICOLARI

- Art. 32 - Incarichi per attività aggiuntive ed esterne
- Art. 33 - Servizio prestato dai docenti per progetti concordati con le Università
- Art. 34 - Attività di tirocinio didattico presso l'istituzione scolastica e funzioni di supporto dell'attività scolastica
- Art. 35 - Personale in particolari posizioni di stato
- Art. 36 - Coordinatori di Area del Centro di istruzione e formazione
- Art. 37 - Incarichi speciali di collaborazione con il Dirigente scolastico

CAPO VI

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

- Art. 38 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro
- Art. 39 - Obblighi delle parti
- Art. 40 - Recesso con preavviso
- Art. 41 - Termini di preavviso

TITOLO III

RETRIBUZIONE

- Art. 42 - Struttura della retribuzione
- Art. 43 - Progressione professionale
- Art. 44 - Tredicesima mensilità
- Art. 45 - Retribuzione professionale docenti
- Art. 46 - Fondo per lo stipendio di produttività
- Art. 47 - Corresponsione degli stipendi
- Art. 48 - Cessioni di quote della retribuzione
- Art. 49 - Compensi incentivanti nell'ambito del Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale

TITOLO IV

NORME PARTICOLARI, TRANSITORIE E FINALI

- Art. 50 - Disciplina applicabile al personale proveniente dall'Istituto agrario di San Michele all'Adige
- Art. 51 - Norme per la stabilizzazione del personale

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione e norme contrattuali integrative

1. Il presente contratto collettivo si applica al personale docente della Fondazione Edmund Mach di cui alla L.p. 2 agosto 2005, n. 14 (di seguito denominata anche «Fondazione»).
2. Per quanto non disciplinato dal presente contratto collettivo si applicano, in quanto compatibili con la natura privatistica della Fondazione e del rapporto di lavoro, le disposizioni contenute nel CCPL 2002-2005 e successive modifiche per il personale docente della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento di cui alla lett. B) dell'art. 1 dell'Accordo quadro sui comparti di contrattazione collettiva del 4 ottobre 1999, ad esclusione, in ogni caso, dei seguenti articoli: 1, 2, 4, 6, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 64, 68, 69, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100.
3. Nei confronti del personale di cui al comma 1 non trova applicazione l'art. 59, comma 1, dell'«Accordo provinciale concernente il biennio economico 2006-2007 e norme sulla parte giuridica 2006-2009 per il personale del comparto scuola – area del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia autonoma di Trento».
4. Al personale di cui al comma 1 si applicano altresì le disposizioni contenute nei seguenti codici allegati al CCPL della Scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento:
 - il codice di comportamento contro le molestie e gli atti lesivi della dignità personale sui luoghi di lavoro (Allegato B);
 - la regolamentazione dell'indennità di missione e dei rimborsi spese (Allegato C);
 - il codice di comportamento (Allegato E);
 - le norme di attuazione della legge n. 146/1990 (Allegato F).
5. Il presente contratto collettivo non si applica al personale docente già dipendente del Centro scolastico dell'Istituto Agrario di San Michele all'Adige transitato nel ruolo unico del personale della Provincia Autonoma di Trento e messo a disposizione della Fondazione ai sensi della L.p. n. 14/2005.

Art. 2

Finalità

1. Il presente contratto collettivo intende definire una disciplina contrattuale adeguata alle particolari esigenze didattiche ed organizzative della Fondazione Edmund Mach, che organizza la propria attività anche sulla base dei programmi pluriennali definiti ai sensi della L.p. n. 14/2005.
2. Le parti contraenti riconoscono la specificità del lavoro dei docenti della Fondazione e intendono valorizzarne sia l'attività didattica sia quella funzionale all'insegnamento attraverso percorsi e strumenti di accrescimento delle competenze e delle professionalità, nonché mediante la valorizzazione degli apporti individuali.

Art. 3

Decorrenza e tempi di applicazione del contratto collettivo

1. Il presente contratto collettivo concerne il periodo 2009 – 2012 per la parte normativa e l'anno 2009 per la parte economica, salvo quanto diversamente previsto dai singoli articoli.

2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di sottoscrizione da parte di tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo d'intesa avente ad oggetto «Linee guida per la disciplina del rapporto di lavoro del personale delle Fondazioni di ricerca» del 21 marzo 2006, in quanto maggiormente rappresentative sul piano nazionale e territoriale.

3. Il presente contratto collettivo si rinnova tacitamente alla scadenza, di anno in anno, qualora non sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali restano in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

4. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993.

5. In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione fra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo tra Governo e parti sociali nell'accordo del 23 luglio 1993.

Nota a verbale

Le parti contraenti concordano che i commi 4 e 5 dell'art. 3 del presente contratto collettivo potranno essere oggetto di modifica qualora a livello di contrattazione provinciale venga modificato il modello delle relazioni sindacali ed il sistema di adeguamento degli stipendi alle variazioni del costo della vita.

Art. 4

Livelli di contrattazione collettiva e composizione delle delegazioni trattanti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola, in conformità a quanto previsto dal Protocollo sulle relazioni sindacali del luglio del 1993, su due livelli di contrattazione:

- contrattazione collettiva di primo livello, cui appartiene il presente contratto collettivo;
- contrattazione aziendale, che si svolge nell'ambito della Fondazione Edmund Mach.

2. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:

a) contrattazione di primo livello:

- per la Fondazione: dal Presidente della Fondazione o un suo delegato;
- per le organizzazioni sindacali: da non più di tre componenti per ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo d'intesa avente ad oggetto «Linee guida per la disciplina del rapporto di lavoro del personale delle Fondazioni di ricerca» del 15 marzo 2006, in quanto maggiormente rappresentative sul piano nazionale e territoriale.

b) contrattazione aziendale:

- per la Fondazione: dal Direttore generale della Fondazione o un suo delegato;
- per le organizzazioni sindacali: dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo e, in attesa della costituzione delle RSU, dalle RSA.

Art. 5

Tentativo di conciliazione

1. Le parti concordano sull'esigenza di individuare forme di composizione delle liti connesse al rapporto di lavoro che consentano di prevenire il ricorso all'autorità giudiziaria. A tal fine concordano di avvalersi di un apposito gruppo di lavoro paritetico avente il compito di elaborare proposte di istituzione e regolamentazione del tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale.

Art. 6

Conciliazione e arbitrato

1. Le parti, per le medesime finalità di cui all'art. 5, concordano di assegnare al gruppo di lavoro di cui al predetto articolo l'ulteriore compito di elaborare proposte di istituzione e regolamentazione delle procedure di conciliazione e arbitrato.

TITOLO II RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 7

Contratto individuale di lavoro

1. Il rapporto di lavoro del personale docente è a tempo indeterminato o determinato ed è costituito e regolato da contratti individuali nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria, delle norme contenute nel presente contratto collettivo e nelle fonti da quest'ultimo richiamate all'art. 1.

2. Il contratto individuale di lavoro è stipulato in forma scritta e deve comunque indicare:

- a) identità delle parti;
- b) tipologia del rapporto di lavoro;
- c) data di inizio del rapporto di lavoro;
- d) data o evento di cessazione del rapporto di lavoro se il contratto è a tempo determinato;
- e) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
- f) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
- g) durata del periodo di prova;
- h) sede e struttura di svolgimento dell'attività lavorativa;
- i) orario di lavoro;
- l) termini di preavviso in caso di recesso.

3. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 2 deve indicare anche la durata della prestazione e la collocazione dell'orario con riferimento al giorno, al mese e all'anno.

4. Il docente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato deve prendere servizio entro il termine stabilito dalla Fondazione, che non può essere inferiore a sette giorni.

5. Qualora il dipendente a tempo indeterminato non prenda servizio entro il termine improrogabile stabilito dal comma precedente, salvo giustificato motivo e nei casi previsti dalla legge, il rapporto di lavoro si intende come non instaurato.

Art. 8
Periodo di prova

1. Il personale docente assunto a tempo determinato e indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, è soggetto ad un periodo di prova della durata di sei mesi. Per i contratti a tempo determinato di durata inferiore ai dodici mesi, il periodo di prova sarà pari alla metà della durata del contratto. In caso di successione di assunzioni a termine i periodi di prova dei singoli contratti vengono sommati; la sommatoria dei periodi di prova non potrà superare i sei mesi.
2. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
3. Durante il periodo di prova la Fondazione e il dipendente possono recedere in qualsiasi momento. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
4. In caso di recesso durante il periodo di prova la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio; spetta altresì al docente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
5. Decorso il periodo di cui al comma 1 senza che alcuna delle parti abbia esercitato il diritto di recesso il docente si intende confermato e gli viene riconosciuta a tutti gli effetti l'anzianità dal giorno di assunzione.
6. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. I periodi di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti dalla Fondazione sono computati nel periodo di prova. Non sono considerate utili ai fini del compimento del periodo di prova le giornate in cui i docenti fruiscono di ferie o permessi giornalieri.
7. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e infortunio. In caso di infortunio sul lavoro il periodo di prova è sospeso fino alla completa guarigione del docente. In caso di malattia il dipendente in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di dodici mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In caso di maternità il periodo di prova è sospeso a partire dall'inizio del secondo mese del congedo di maternità (o astensione obbligatoria). Le assenze riconosciute come causa di sospensione del periodo di prova, ai sensi del presente articolo, comportano la corresponsione dello stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova.
8. Durante il periodo di prova, la Fondazione può adottare iniziative per la formazione del personale neo assunto.

CAPO II
PERSONALE DOCENTE

Art. 9
Area personale docente

1. Nell'area del personale docente della Fondazione rientra il personale diplomato e laureato che svolge la propria attività nell'ambito:
 - della formazione professionale;
 - dell'istruzione secondaria superiore;
 - della formazione post secondaria anche universitaria;
 - della qualificazione in agricoltura.

Art. 10

Funzione docente

1. La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti dallo Stato e dalla Provincia Autonoma di Trento per i vari ordini e gradi dell'istruzione.
2. La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.
3. In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il progetto d'istituto, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento.

Art. 11

Profilo professionale docente

1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica.
2. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel progetto formativo dell'istituzione scolastica.

Art. 12

Modalità organizzative per l'esercizio della funzione docente

1. La Fondazione, nell'esercizio della propria autonomia progettuale, adotta ogni modalità organizzativa che sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.
2. Nel rispetto della libertà d'insegnamento, i competenti organi della Fondazione regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal presente contratto collettivo.
3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze indicate al comma 2.
4. Il collegio docenti può determinare annualmente la riduzione dell'effettiva durata dell'ora di lezione pari a 50 minuti.

Art. 13

Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile

1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a 150 giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica, il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile, è mantenuto in servizio

per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di 150 giorni è ridotto a 90 nel caso di docenti delle classi terminali con esami.

2. Esclusivamente ai fini dell'applicazione del comma 1 del presente articolo, l'eventuale rientro del docente durante i periodi di sospensione dell'attività didattica concorre alla determinazione del periodo minimo di 150 giorni o di 90 giorni (nel caso di docenti delle classi terminali con esami) previsto dal medesimo comma 1, ma non determina per il docente supplente il diritto alla retribuzione.

Art. 14

Conservazione del posto al docente che assume incarichi esterni a tempo determinato

1. Il personale docente della Fondazione con contratto a tempo indeterminato può accettare, nell'ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato presso altra istituzione scolastica, anche in un diverso ordine o grado d'istruzione o per altra classe di concorso. L'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro può avvenire solo al termine dell'anno scolastico e non potrà avere una durata inferiore ad un anno scolastico.

2. Nel caso di cui al comma 1, la Fondazione potrà riconoscere preventivamente al docente la conservazione del posto, senza retribuzione, per un periodo massimo di tre anni.

3. L'accettazione dell'incarico esterno comporta la disapplicazione del presente contratto collettivo.

Art. 15

Riammissione in servizio

1. La Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può concedere la riammissione in servizio al docente che, in precedenza, ha cessato il rapporto di lavoro e che presenti domanda. La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del posto o della cattedra.

2. Il personale riammesso in servizio assume la posizione giuridica ed economica che vi occupava all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro.

3. La riammissione in servizio ha effetto dall'anno scolastico successivo alla data della deliberazione di cui al comma 1.

CAPO III

ORARIO DI LAVORO E SERVIZI AGGIUNTIVI

Art. 16

Obblighi del personale docente

1. Gli obblighi di lavoro del personale docente della Fondazione si articolano in:

- attività di insegnamento;
- attività funzionali all'insegnamento.

Art. 17

Piano annuale delle attività e degli impegni dei docenti

1. Prima dell'inizio delle lezioni, il Dirigente scolastico predispone, nel rispetto di quanto previsto in materia di orario settimanale di insegnamento dal presente contratto collettivo e sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente.

2. Detto piano può prevedere attività aggiuntive, ore di insegnamento eccedenti, nonché una distribuzione plurisettimanale dell'orario di insegnamento non superiore alle sei ore settimanali.
3. Le predette modalità di organizzazione dell'orario devono comunque garantire l'erogazione del servizio scolastico e di tutte le funzioni connesse previste dalle vigenti disposizioni, nei limiti degli obblighi complessivi annuali posti a carico del personale docente.
4. Il piano è deliberato dal Collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa e con la stessa procedura è modificato nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.

Art. 18

Orario di insegnamento

1. L'orario di insegnamento è pari a 18 ore settimanali distribuite in non meno di cinque giornate a settimana.
2. L'attività di insegnamento comprende: l'insegnamento curricolare, le attività di insegnamento individualizzato, il recupero, l'approfondimento didattico individuale o per classi o per gruppi di interesse. L'attività di insegnamento è indirizzata all'attuazione dei vigenti programmi scolastici e del progetto formativo dell'istituzione scolastica deliberato dall'organo competente.
3. Il personale docente a tempo pieno è inoltre tenuto a svolgere 10 ore di insegnamento annuali, da utilizzare per supplenze per assenze brevi dei docenti, che saranno richieste dal Dirigente scolastico mediante avviso ed avuto riguardo alla presenza dei docenti presso l'istituzione scolastica. Qualora siano programmate presenze per l'eventuale supplenza della prima ora di ogni giornata le stesse saranno calendarizzate.
4. I docenti il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche. I docenti tecnico pratici di cui all'art. 20 possono completare il proprio orario cattedra anche con attività di non insegnamento di cui all'art. 20, computate secondo il coefficiente stabilito dal medesimo articolo.
5. Le ore di cui al comma 4 vanno a costituire un contingente annuale a disposizione della Fondazione e sono amministrate dal Dirigente scolastico per il perseguimento degli obiettivi posti dal piano dell'offerta formativa della Fondazione.
6. L'orario di insegnamento può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività, in maniera flessibile e su base plurisettimanale; il prolungamento dell'orario settimanale di insegnamento non potrà superare le 6 ore.
7. Ai docenti della Fondazione possono essere richieste fino a 3 ore settimanali di insegnamento aggiuntivo per ampliamento dell'orario di cattedra nella stessa classe o in classi collaterali non utilizzabili per la determinazione delle cattedre o per supplenze saltuarie nonché, su conforme deliberazione del competente organo collegiale, per corsi di recupero, di sostegno anche individualizzato, per corsi e progetti speciali. Con l'adesione degli interessati l'orario di insegnamento può essere aumentato di ulteriori 3 ore settimanali. Le 6 ore settimanali di cui al presente comma possono essere assegnate, in misura totale o parziale, con l'adesione degli interessati, anche per l'insegnamento curricolare in classi collaterali non utilizzabili per la determinazione delle cattedre.
8. I docenti assenti per periodi pari o inferiori a dieci giorni di insegnamento sono sostituiti da personale in servizio presso l'istituzione scolastica.

9. Le attività di insegnamento di cui al comma 7 possono essere prestate, con l'assenso dell'interessato, anche in altre istituzioni scolastiche per l'attuazione di particolari progetti didattici finalizzati a qualificare l'offerta formativa.

10. Le ore di insegnamento ulteriori a quelle indicate ai commi 1 e 3, sono retribuite come ore eccedenti. In caso di articolazione flessibile dell'orario di lavoro, ai sensi del comma 6, si farà riferimento al superamento dell'orario normale medio calcolato su base annuale in relazione al periodo settembre-giugno.

11. In sede di contrattazione aziendale potranno essere concordate maggiorazioni retributive per le ore eccedenti svolte in particolari periodi dell'anno o della giornata.

12. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Art. 19

Orario delle attività funzionali all'insegnamento

1. Le attività funzionali all'insegnamento sono costituite da ogni impegno inerente alla funzione docente deliberato dal collegio docenti. Esse comprendono tutte le attività, di carattere individuale e collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, formazione e aggiornamento, valutazione e documentazione, preparazione dei lavori degli organi collegiali, partecipazione alle riunioni e attuazione delle deliberazioni adottate dai predetti organi.

2. Le attività funzionali all'insegnamento di carattere individuale comprendono, in via esemplificativa:

- a) la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- b) la correzione degli elaborati;
- c) i rapporti individuali con le famiglie.

Le attività di cui al presente comma non sono soggette a limitazioni temporali, poiché sono comunque comprese nel profilo della funzione docente.

3. Le attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale, da svolgersi fino a 73 ore annuali, comprendono:

- a) la partecipazione alle riunioni del collegio docenti, dei consigli di classe, di interclasse e di sezione;
- b) le udienze generali;
- c) la partecipazione agli organi collegiali elettivi in qualità di docente.

4. Le attività di programmazione, progettazione, ricerca, formazione e aggiornamento, valutazione e documentazione, preparazione dei lavori degli organi collegiali, da svolgersi in misura pari a 70 ore annuali – incluse le ore di recupero derivanti dalla riduzione della durata dell'ora di lezione a 50 minuti - comprendono, in via esemplificativa:

- a) la programmazione collegiale;
- b) la formazione in servizio e l'aggiornamento nonché la partecipazione alle iniziative di formazione obbligatoria;
- c) lo svolgimento delle iniziative parascolastiche;
- d) tutte le ulteriori attività connesse con il funzionamento del Centro di istruzione e formazione.

5. Nel contingente orario di cui ai commi 3 e 4 non sono comprese le ore necessarie per lo svolgimento degli scrutini, degli esami e gli adempimenti connessi.

6. Le ore dedicate alle attività funzionali all'insegnamento che superano il contingente di cui ai commi 3 e 4 saranno retribuite in misura pari al 50% delle ore eccedenti.

Art. 20

Docenti tecnico pratici con orario di insegnamento inferiore alle 18 ore settimanali

1. Qualora i docenti effettuino in parte ore di insegnamento e in parte la funzione di addetto all'ufficio tecnico o al laboratorio, o comunque attività di non insegnamento, le ore che non costituiscono attività di insegnamento sono ponderate sulla base del coefficiente 2: un'ora di lezione equivale a due ore di attività di non insegnamento e viceversa.
2. L'orario di lavoro normale di tali docenti non può superare le 36 ore settimanali, calcolate sulla base del coefficiente stabilito dal comma precedente.
3. I docenti di cui al comma 1 sono tenuti allo svolgimento delle attività funzionali in proporzione al numero di ore di insegnamento, nel rispetto dell'orario normale pari a 36 ore settimanali da calcolarsi come media su base annuale – da settembre giugno - ed applicando alle attività diverse dall'insegnamento il coefficiente indicato al medesimo comma 1.

Art. 21

Flessibilità organizzativa e didattica

1. Al fine di garantire una migliore efficacia dell'attività scolastica, il personale docente può essere tenuto a svolgere la propria prestazione secondo le seguenti particolari forme di orario:
 - a) rientri pomeridiani o serali, non inferiori a due per settimana;
 - b) orario plurisettimanale;
 - c) scansione dell'ora di lezione, anche con la suddivisione in unità diverse dell'ora cronologica, secondo un progetto didattico e/o organizzativo che determini il rispetto del completamento dell'orario d'obbligo.

Art. 22

Prestazioni eccedenti

1. Per prestazioni eccedenti si intendono le ore di insegnamento eccedenti le 18 ore settimanali e le 10 ore annuali di cui all'art. 18, comma 3.
2. Le ore eccedenti vengono retribuite nella misura di 1/50 della retribuzione fondamentale mensile in godimento da parte del docente, ad esclusione dell'assegno per potenziamento formativo di cui alla tabella allegata.
3. Il compenso è erogato per le ore effettivamente prestate nel periodo tra l'inizio e la fine delle lezioni fino ad un massimo di sei ore settimanali, intendendo anche le assenze giustificate.

Art. 23

Attività strumentali al progetto formativo del Centro Istruzione e formazione

1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali del Centro di istruzione e formazione in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell'offerta formativa e per la realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni all'istituzione scolastica.
2. Tali funzioni strumentali sono determinate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il progetto d'Istituto e il progetto formativo della Fondazione che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari. L'incarico per lo svolgimento delle funzioni strumentali è attribuito con atto scritto dal Dirigente

scolastico. Tale incarico non può comportare esoneri totali dall'insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione aziendale. In carenza di disciplina di secondo livello le ore impiegate nelle funzioni strumentali sono retribuite in misura pari a 2/3 di quanto stabilito per le ore eccedenti.

3. Lo svolgimento delle funzioni strumentali è incompatibile con l'assunzione dell'incarico di Coordinatore di Area, di cui all'art. 36.

Art. 24

Riduzione dell'orario di insegnamento

1. Negli ultimi tre anni scolastici, prima del raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità, il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può chiedere una riduzione dell'orario di insegnamento fino a non meno del 70% dell'orario di insegnamento a tempo pieno, sempreché il predetto personale presenti la domanda di collocamento a riposo e, per l'orario rimanente, possa essere impiegato in altre attività didattiche ovvero in altre attività funzionali all'insegnamento.

2. I termini e le modalità di presentazione delle domande sono stabilite dalla Fondazione con comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo.

Art. 25

Riduzione pluriennale dell'orario di lavoro

1. Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può chiedere, nell'arco di un periodo quinquennale, la fruizione di un periodo di riposo della durata di un anno scolastico, valido a tutti gli effetti, a partire:

- a) dal quarto anno scolastico in caso di un'anzianità di servizio di almeno 10 anni;
- b) dal terzo anno scolastico in caso di un'anzianità di servizio di almeno 15 anni;
- c) dal primo anno scolastico in caso di un'anzianità di servizio di almeno 20 anni.

2. Durante il periodo quinquennale di cui al comma 1 spetta un trattamento economico ridotto all'80%. La fruizione del periodo di riposo in un anno scolastico antecedente al quinto anno del quinquennio è subordinata alla presentazione di una adeguata garanzia proporzionale all'anticipazione stipendiale concessa. Il personale ha comunque diritto a rinunciare al periodo di riposo o ad una parte dello stesso. In tale caso ha diritto al recupero della parte di stipendio maturata e non percepita. In caso di rinvio del periodo di riposo, rimane salvo il diritto allo stesso nell'ambito del successivo quinquennio.

3. Nell'ambito del singolo anno scolastico, sono ammessi a fruire del periodo di riposo di cui al comma 1, fino al 5% del personale docente a tempo indeterminato della Fondazione. I termini e le modalità per la presentazione delle rispettive domande vengono stabilite dalla Fondazione con comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo.

4. L'articolazione pluriennale dell'orario di lavoro di cui al presente articolo è da intendersi come orario di lavoro a tempo parziale nella misura dell'80% a tutti gli effetti con riferimento all'intero periodo quinquennale e ciò indipendentemente dall'articolazione quinquennale dell'orario di lavoro.

Art. 26

Ampliamento dell'offerta formativa

1. La Fondazione, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dal Consiglio di Amministrazione e informato preventivamente il Collegio

docenti, potrà riconoscere ai docenti la possibilità di svolgere attività didattiche rivolte al pubblico, anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione dei propri alunni per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico.

2. Tali attività di insegnamento potranno essere svolte anche in ambito universitario o presso altre istituzioni scolastiche.

3. Lo svolgimento di tali attività è subordinato ad un provvedimento del Dirigente scolastico e sarà retribuito secondo quanto previsto dal contratto aziendale. In caso di mancato accordo aziendale sul punto il dirigente scolastico potrà stabilire il compenso e regolamentare puntualmente lo svolgimento di tali attività precisando anche il regime delle responsabilità.

Art. 27

Collaborazioni plurime

1. I docenti della Fondazione possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti nel corpo docente della scuola.

2. Tale collaborazione potrà comportare riduzioni dell'orario di insegnamento nell'ambito della Fondazione, con proporzionale riduzione del trattamento economico. Essa è comunque subordinata al nulla osta del Dirigente scolastico.

CAPO IV

PARTICOLARI TIPI DI CONTRATTO

Art. 28

Contratto di lavoro a tempo determinato

1. Le parti concordano che il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisce lo strumento privilegiato per assicurare la disponibilità delle professionalità necessarie alla Fondazione.

2. È consentito il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, sostitutivo e, in particolare:

a) in caso di intensificazione dell'attività della Fondazione in determinati periodo dell'anno;

b) per sostituire, anche parzialmente, docenti in servizio presso la Fondazione chiamati a svolgere funzioni di coordinamento o incarichi specifici all'interno o all'esterno della Fondazione stessa;

c) per sostituire docenti assenti per malattia, maternità, aspettative in genere e in tutti i casi in cui il lavoratore assente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

3. L'apposizione del termine, in tutti i casi, è priva di effetto se non risulta direttamente da atto scritto nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente, la scadenza del termine e, nei casi di cui alla lett. c), il nominativo del lavoratore sostituito.

4. Per le assunzioni a tempo determinato, la presa di servizio deve avvenire in giornata, salvo diverso termine assegnato dalla Fondazione.

5. Il personale di cui al presente articolo, con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all'elevazione del medesimo orario settimanale.

6. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della L.p. 12 settembre 2008, n. 16 (Finanziaria per il 2009), al fine di garantire la continuità dei servizi e dell'attività didattica, la durata e la reiterazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato per supplenze e incarichi del personale docente della Fondazione sono disciplinate in conformità a quanto previsto per il corrispondente personale docente delle scuole a carattere statale.

Art. 29

Retribuzione estiva del personale a tempo determinato

1. Ai docenti a tempo determinato che abbiano prestato servizio effettivo per almeno 180 giorni entro il mese di giugno dell'anno scolastico in corso e risultano in servizio a qualunque titolo al momento delle operazioni di scrutinio e/o esami, è corrisposta la retribuzione anche durante il periodo di sospensione estiva delle lezioni. Nel conteggio vengono compresi i periodi di assenza per malattia e per congedo di maternità. Nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e l'eventuale inizio degli scrutini e/o esami il docente a tempo determinato è considerato in ferie e le relative giornate vengono conteggiate ai fini del raggiungimento dei 180 giorni, fatto salvo il caso dei docenti supplenti di cui all'art. 13, comma 1, del presente contratto collettivo.
2. Nel caso in cui durante l'anno scolastico siano stati stipulati più contratti, la retribuzione del periodo successivo al termine delle lezioni è determinata in base alla media dei trattamenti economici mensili corrisposti durante l'anno scolastico.

Art. 30

Rapporto di lavoro a tempo parziale

1. La Fondazione promuove il ricorso al lavoro a tempo parziale quale strumento in grado di bilanciare l'impegno lavorativo con le esigenze di vita, di cura, e di famiglia individuali.
2. La Fondazione costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% dei docenti a tempo indeterminato e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti.
3. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
4. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione e, in particolare, assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
5. Il Dirigente scolastico determina i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma non inferiore al 50% di quella a tempo pieno.
6. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario a norma dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 61 del 2000.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
 - a) con riduzione della durata della prestazione di servizio in relazione a tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
 - b) con articolazione della durata della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);

c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a) e b) (tempo parziale misto).

8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è esonerato dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.

9. Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed una anzianità di servizio di almeno 10 anni, può chiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale corrispondente al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno per la durata di un biennio scolastico, svolgendo la prestazione lavorativa prevista nel biennio in un solo anno scolastico. Il trattamento economico, nella misura del 50%, spetta per l'intero biennio scolastico che viene riconosciuto a tutti gli effetti. Il personale svolge la sopracitata prestazione lavorativa nel primo anno del biennio scolastico. L'istituto previsto al presente comma può essere fruito una sola volta nel quinquennio. La concessione dell'istituto previsto dal presente comma è a discrezione della Fondazione, valutate le esigenze organizzative. Nel caso in cui il docente si assenti per malattia nell'anno scolastico per un periodo superiore a 16 settimane, compresi i periodi di interruzione delle attività didattiche, il biennio si interrompe (con ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno) ed è eventualmente riproposto l'anno scolastico successivo.

Art. 31

Trattamento economico e normativo del personale docente a tempo parziale

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo precedente, al rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno in proporzione alla ridotta durata della prestazione ed alla peculiarità del suo svolgimento.

2. La retribuzione, anche accessoria, del personale con rapporto a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica professionale.

3. I trattamenti accessori collegati alla realizzazione di progetti non sono legati alla durata della prestazione lavorativa e sono applicati ai dipendenti a tempo parziale proporzionalmente alla partecipazione al raggiungimento degli obiettivi.

4. L'assegno per il nucleo familiare, ove spettante, viene corrisposto per intero.

5. La contrattazione aziendale stabilisce i criteri per l'attribuzione ai dipendenti a tempo parziale dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché di altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa ed applicabili anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, comprese le attività complementari di educazione fisica.

6. Al personale a tempo parziale di tipo orizzontale possono essere richieste prestazioni di lavoro supplementare, per temporanee e comprovate esigenze organizzative, entro il limite massimo di 20 ore all'anno. L'effettuazione del lavoro supplementare richiede il consenso espresso del lavoratore ed è consentito il recupero delle ore prestate. Tale limite può essere aumentato per attività di formazione.

7. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione prevista per la tipologia di attività richiesta ed effettivamente svolta.

8. Il personale a tempo parziale partecipa alle attività funzionali all'insegnamento previste dall'art. 19 in proporzione all'orario di cattedra, fatto salvo il diritto di

partecipazione agli organi collegiali senza oneri a carico della Fondazione. Qualora la Fondazione richieda prestazioni aggiuntive in relazione alle attività funzionali all'insegnamento, le stesse sono retribuite.

9. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Per il tempo parziale verticale il criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dalla contrattazione. In presenza di part time verticale è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal d.lgs. n. 151/2001 anche per la parte non ricadente in periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, il congedo parentale e i permessi per lutto spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di part - time verticale non si riducono i termini stabiliti per il periodo di prova e per il preavviso, che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.

10. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D. Lgs. n. 61/2000.

11. Per il personale contemplato dal presente articolo il trattamento di fine rapporto viene determinato con le modalità previste per il restante personale a tempo pieno, proporzionalmente ridotto in relazione all'orario di lavoro di ciascun periodo di servizio a tempo parziale.

CAPO V

DOCENTI CON INCARICHI PARTICOLARI

Art. 32

Incarichi per attività aggiuntive ed esterne

1. La Fondazione può conferire al proprio personale docente incarichi per lo svolgimento di attività di docenza anche in ambito universitario. Tali attività potranno essere rivolte al personale provinciale e all'utenza esterna nell'ambito di progetti di formazione ed istruzione finanziati dalla Provincia autonoma di Trento o che beneficino del finanziamento dell'Unione Europea, dello Stato, della Provincia autonoma di Trento o di altri enti pubblici o privati. Detti incarichi potranno anche riguardare lo svolgimento di attività di studio, analisi e ricerca nell'ambito delle competenze specifiche dei docenti incaricati e potranno riguardare anche altre strutture della Fondazione.

2. Gli incarichi regolati dal presente articolo non rientrano nel rapporto di lavoro alle dipendenze della Fondazione.

3. I compensi spettanti al personale docente in virtù del presente articolo saranno stabiliti al momento del conferimento dell'incarico e non rientrano nella retribuzione di cui all'art. 42.

Art. 33

Servizio prestato dai docenti per progetti concordati con le Università

1. Ove si stipulino convenzioni tra Università, l'Amministrazione provinciale e la Fondazione per progetti relativi all'orientamento universitario ed al recupero dei fuori corso universitari, ai docenti coinvolti in detti progetti dovrà essere rilasciata idonea certificazione dell'attività svolta.

2. Su tali convenzioni la Fondazione fornisce alle OO.SS. informazione preventiva.
3. Le Università potranno avvalersi di personale docente della Fondazione per il raggiungimento di specifiche finalità.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, i docenti interessati potranno porsi o in aspettativa non retribuita o in part-time annuale, oppure svolgere queste attività in aggiunta agli obblighi ordinari di servizio, previa autorizzazione del Dirigente dell'istituzione scolastica.

Art. 34

Attività di tirocinio didattico presso l'istituzione scolastica e funzioni di supporto dell'attività scolastica

1. Lo studente universitario in tirocinio si configura come una risorsa per la Fondazione che lo accoglie. Esso non può essere utilizzato per coprire spezzoni di cattedre o attività aggiuntive.
2. Lo studente universitario in tirocinio presenza alle attività collegiali e ai consigli della classe cui si appoggia e alle eventuali attività extracurricolari, quando previsto dal relativo programma di tirocinio, che vanno computate all'interno delle ore di tirocinio.
3. Al docente tutor sono riconosciute le ore di lavoro aggiuntivo anche con modalità forfetaria ivi comprese le attività di raccordo con i docenti universitari o con i supervisor per i progetti di tirocinio; dei predetti impegni si terrà conto in sede di redazione dell'orario di servizio.
4. Gli aspetti economici connessi all'attività di tirocinio sono regolati con apposita convenzione da stipularsi tra Fondazione ed Università e non potranno gravare sul fondo di produttività.

Art. 35

Personale in particolari posizioni di stato

1. Il periodo trascorso dal docente in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico della Fondazione, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, inclusa la maturazione dell'anzianità di servizio. Il trattamento economico accessorio è regolato dalle norme generali previste per i singoli istituti.
2. Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono la validità del periodo trascorso dal personale scolastico in altre situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola.

Art. 36

Coordinatori di Area del Centro di istruzione e formazione

1. Al personale docente della Fondazione possono essere affidate le funzioni di coordinamento ed organizzazione delle Aree previste dal Regolamento di organizzazione della Fondazione stessa. Tali funzioni comportano la collaborazione con il Dirigente scolastico nello svolgimento delle sue attribuzioni, in particolare se connesse all'attività di Area e alla predisposizione della programmazione didattica.
2. L'orario di lavoro di tale personale, comprese le modalità di fruizione delle ferie, è stabilito con provvedimento del Dirigente scolastico, che può prevedere una riduzione parziale o totale dell'orario di insegnamento.
3. Il presente contratto collettivo si applica al Coordinatore di area, il quale ha diritto a un'indennità di funzione pari a 1.000,00 Euro mensili corrisposti per 13 mensilità in aggiunta alla normale retribuzione spettantegli in qualità di docente. Le eventuali ore di lezione svolte sono considerate equivalenti a 2 ore di servizio.

4. Il coordinatore di area è tenuto a rispettare l'orario normale pari ad almeno 36 ore settimanali. Pertanto l'orario dedicato all'attività di coordinamento è dato dalla differenza tra le 36 ore settimanali e le ore di insegnamento assegnate computate sulla base del coefficiente 2. L'orario di coordinamento, così determinato, potrà essere organizzato in modo flessibile in relazione ad un periodo di compensazione non superiore a 4 mesi, fermo restando che non può essere corrisposto alcun compenso per lavoro straordinario.

5. Il carico delle attività funzionali da svolgere è proporzionato all'orario di insegnamento.

6. In caso di assenza del docente incaricato del Coordinamento di Area, il trattamento economico-normativo previsto dal presente articolo cessa di trovare applicazione a partire dal secondo mese continuativo di sostituzione. Tale trattamento è attribuito ai sostituti individuati con formale atto di incarico.

Art. 37

Incarichi speciali di collaborazione con il Dirigente scolastico

1. Il Dirigente scolastico può conferire incarichi speciali a tempo determinato a personale docente per lo svolgimento di determinate attività o la realizzazione di determinati progetti approvati dal Collegio docenti.

2. Le attività e i progetti possono riguardare, in via esemplificativa:

a) la progettazione di interventi formativi;

b) la produzione di materiali utili per la didattica;

c) la partecipazione a progetti comunitari, nazionali o provinciali mirati al miglioramento della produttività dell'insegnamento e del servizio, nonché al sostegno dei processi di innovazione;

d) l'attività di raccordo tra il Centro di istruzione e formazione ed il mondo del lavoro, con particolare riguardo al coordinamento delle simulazioni d'impresa;

e) la partecipazione ad attività realizzate sulla base di specifiche convenzioni aventi per oggetto prestazioni di servizi o utilizzazioni di strutture e di personale per progetti aperti al territorio coerenti con le finalità dell'istituzione scolastica;

f) la gestione e coordinamento dei progetti attivati anche in collaborazione con altre istituzioni scolastiche.

3. Il Dirigente, con l'assegnazione dell'incarico, potrà riconoscere un esonero totale o parziale temporaneo dallo svolgimento dell'attività didattica.

4. Per ogni ora di insegnamento non prestato il docente incaricato dovrà svolgere 2 ore di attività relativa all'incarico. Le ore di attività funzionale all'insegnamento di cui all'art. 19 sono riproporzionate al numero di ore di insegnamento.

5. Al personale docente che assume l'incarico speciale sarà corrisposta una indennità aggiuntiva per incarico speciale pari a 3,00 euro per ogni ora impiegata nell'esecuzione dell'incarico.

CAPO VI

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 38

Cause di cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi disciplinati dal presente contratto collettivo, ha luogo:

a) per dimissioni del docente;

- b) per recesso della Fondazione;
- c) al compimento dei limiti di età previsti dalle norme di legge;
- d) per morte del docente.

Art. 39

Obblighi delle parti

1. Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per recesso del dipendente, quest'ultimo deve darne comunicazione per iscritto alla Fondazione, rispettando i termini di preavviso di cui all'art. 41.
2. Nei casi di risoluzione del rapporto ad iniziativa della Fondazione, quest'ultima è tenuta a darne comunicazione per iscritto, a specificarne i motivi e a rispettare i termini di preavviso, salvo nei casi di licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cod. civ.
3. In caso di cessazione per compimento dei limiti di età, la risoluzione del rapporto è preceduta da comunicazione scritta della Fondazione ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista, salvo che l'interessato chieda, con domanda da presentarsi almeno due mesi prima del compimento del limite massimo di età, di essere mantenuto in servizio.
4. In caso di morte del dipendente, la Fondazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso, secondo quanto stabilito dall'art. 2121 cod. civ.

Art. 40

Recesso con preavviso

1. Salvo il caso di recesso senza preavviso per giusta causa, il recesso dal rapporto deve avvenire con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso. I relativi termini sono fissati dall'art. 41.
2. I termini di preavviso decorrono dalla data di ricevimento della lettera di licenziamento o di dimissioni.
3. La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui al comma 1 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità di importo pari ad 1/30 di una mensilità per ogni giorno di mancato preavviso. La Fondazione ha diritto di trattenere, su quanto da essa dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato, senza pregiudizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
4. È facoltà della parte che riceve la disdetta risolvere il rapporto di lavoro, sia all'inizio sia durante il preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
5. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi ai sensi dell'articolo 2118, comma 2, cod. civ..
6. La fruizione delle ferie può avvenire durante il periodo di preavviso, con il consenso della parte non recedente. In caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle ferie non godute.
7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.

Art. 41

Termini di preavviso

1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:

- 2 mesi per docenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
 - 3 mesi per docenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
 - 4 mesi per docenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
2. In caso di dimissioni del docente i suddetti termini sono ridotti alla metà.

TITOLO III RETRIBUZIONE

Art. 42

Struttura della retribuzione

1. La retribuzione del personale docente della Fondazione si compone delle seguenti voci:

- *trattamento economico fondamentale:*

- a) stipendio tabellare per posizioni stipendiali;
- b) assegno per potenziamento formativo
- c) indennità integrativa speciale;

- *trattamento accessorio:*

- d) retribuzione professionale docenti;
- e) stipendio di produttività
- f) altre indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni di legge.

2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.

3. Il trattamento economico del personale docente è indicato nella allegata tabella riportante la retribuzione e le posizioni stipendiali.

Art. 43

Progressione professionale

1. Al personale docente viene attribuito un trattamento economico differenziato per categoria di appartenenza e posizioni stipendiali.

2. Le categorie di appartenenza, ai fini esclusivamente retributivi, riguardano:

- a) il personale docente laureato
- b) il personale docente diplomato.

3. Il passaggio da una posizione stipendiale all'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata Tabella sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione.

4. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato, per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nei casi e per i periodi seguenti:

- a) due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese;
- b) un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un mese.

Art. 44

Tredicesima mensilità

1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato spetta una tredicesima mensilità corrisposta, unitamente allo stipendio, il 19 del mese di dicembre di ogni anno.

2. L'importo della tredicesima mensilità è pari al trattamento fondamentale spettante al personale nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni.
5. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari.
6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.

Art. 45

Retribuzione professionale docenti

1. La retribuzione professionale docente è corrisposta al personale docente:
 - a) con rapporto a tempo indeterminato;
 - b) con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, dalla data di assunzione in servizio per ciascun anno scolastico;
 - c) con rapporto d'impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
2. La retribuzione professionale docenti spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
3. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detta retribuzione è liquidata al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
4. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio la retribuzione medesima è ridotta nella stessa misura.
5. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e con contratto part-time, la retribuzione in questione è liquidata in rapporto all'orario risultante dal contratto.
6. La retribuzione di cui trattasi è assoggettata alle ritenute previste per i compensi accessori.

Art. 46

Fondo per lo stipendio di produttività

1. A decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 è costituito un apposito Fondo destinato allo stipendio di produttività.
2. Le risorse finanziarie da assegnare al Fondo di cui al comma 1 saranno individuate nell'ambito dell'assegnazione da parte della Provincia Autonoma di Trento derivante dall'accordo di programma. Tale assegnazione dovrà tener conto di quanto fino ad oggi corrisposto per il finanziamento del Fondo d'Istituto e del Fondo per la formazione professionale.
3. Tale Fondo è finalizzato a:
 - favorire la realizzazione del programma formativo del Centro Istruzione e Formazione,
 - qualificare e migliorare ulteriormente il servizio scolastico offerto dalla Fondazione;
 - migliorare l'organizzazione complessiva dell'attività didattica;

- favorire l'utilizzo delle strutture in orario extrascolastico e organizzare corsi per adulti, sulla base della domanda sociale delle specifiche realtà;
 - organizzare attività integrative e specifici corsi in favore di soggetti esterni o altre strutture della Fondazione.
4. In via esemplificativa, con lo stipendio di produttività viene compensata l'attività dei docenti finalizzata a:
- utilizzare integralmente le ore funzionali all'insegnamento;
 - partecipare all'aggiornamento professionale in orario extrascolastico;
 - partecipare ai viaggi d'istruzione;
 - partecipare ad altre attività o funzioni di coordinamento dell'attività didattica stabilite dalla contrattazione aziendale.
5. In sede di contrattazione aziendale possono essere previsti trattamenti economici aggiuntivi da attribuire al personale che svolga incarichi e funzioni aggiuntivi rispetto a quelle previste dal presente contratto collettivo, anche relativamente allo svolgimento di attività di supporto o consulenza a strutture organizzative interne diverse dal Centro di Istruzione e Formazione.

Art. 47

Corresponsione degli stipendi

1. Entro il giorno 27 di ogni mese al personale viene corrisposta la retribuzione commisurata ad 1/12 della retribuzione fondamentale annua. La retribuzione giornaliera è pari ad 1/30 del trattamento fondamentale mensile.
2. Per la retribuzione accessoria, ove non sia diversamente previsto, si provvede alla corresponsione entro il 27 del mese successivo alla prestazione lavorativa, o all'acquisizione degli elementi necessari per il pagamento. Si provvede entro tale termine, qualora non sia praticabile il pagamento entro il mese di riferimento, anche per la corresponsione delle retribuzioni per il personale assunto a tempo determinato, ad esclusione del personale con incarico annuale su posto vacante retribuito nei termini di cui al comma 1.
3. Ai dipendenti viene consegnata mensilmente una busta paga contenente la specificazione delle singole voci retributive. Per consegnare la busta paga al dipendente, oltre che il mezzo postale, possono essere utilizzati, previo consenso, anche strumenti informatici di inoltro del documento in forma elettronica.
4. La Fondazione è tenuta ai versamenti previsti da norme di legge o contrattuali.

Art. 48

Cessioni di quote della retribuzione

1. I dipendenti possono cedere quote delle loro retribuzioni, nel limite di un quinto delle stesse valutato al netto di ritenute, unicamente a fronte di prestiti contratti con le casse pensioni dell'INPDAP o con altri istituti previdenziali cui i dipendenti risultino iscritti, secondo le modalità ed i criteri previsti dalle relative normative.

Art. 49

Compensi incentivanti nell'ambito del Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale

1. La contrattazione aziendale provvederà ad individuare gli specifici istituti incentivabili finanziabili sulla quota del Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale eventualmente destinata dalla Giunta provinciale alle istituzioni scolastiche

e formative per compensare le attività funzionali prestate dal personale per l'attivazione e realizzazione delle iniziative a valere sul fondo stesso.

TITOLO IV NORME PARTICOLARI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 50

Disciplina applicabile al personale proveniente dall'Istituto agrario di San Michele all'Adige

1. Il rapporto di lavoro del personale docente già dipendente dell'Istituto Agrario di San Michele all'Adige che costituisce un rapporto di lavoro con la Fondazione in virtù dell'opzione riconosciuta dalla L.P. n. 14 del 2005 è disciplinato dal presente contratto collettivo e dalle norme espressamente richiamate dal momento della decorrenza del contratto di lavoro con la Fondazione.
2. Tale personale mantiene il medesimo inquadramento e l'anzianità di servizio maturata fino al momento della decorrenza del contratto di lavoro con la Fondazione.
3. Il personale di cui al comma 1 ha diritto, al momento dell'assunzione presso la Fondazione, al mantenimento del periodo di ferie già maturato e non goduto presso l'Ente di provenienza. Tale periodo di ferie si aggiunge a quello che verrà maturato in virtù del presente contratto collettivo.
4. Al personale di cui al comma 1 che esercita il diritto di opzione nel termine stabilito dalla L.P. n. 14 del 2006 viene riconosciuto un incremento dell'anzianità di servizio pari a 6 anni, utilizzabile esclusivamente ai fini della progressione stipendiale ai sensi dell'art. 43, comma 3, e non a fini pensionistici.
5. A detto personale, in relazione a tutti gli istituti in cui si fa riferimento all'anzianità di servizio, si applica quanto previsto dalla L.p. n. 14/2005.
6. Le parti si impegnano ad attivare un tavolo di contrattazione aziendale al fine di valorizzare le peculiarità del personale docente già dipendente dell'Istituto Agrario di San Michele all'Adige transitato presso la Provincia Autonoma di Trento e messo a disposizione della Fondazione e di garantire pari opportunità a tutto il personale docente operante in Fondazione.
7. Per quanto riguarda la formazione delle cattedre la Fondazione si impegna a rispettare la parità di trattamento tra tutti i docenti.

Art. 51

Norme per la stabilizzazione del personale

1. Al fine di stabilire un piano di assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, la Fondazione Edmund Mach adotta i seguenti criteri nei confronti del personale docente che abbia già intrattenuto rapporti di lavoro a termine per almeno 5 anni alle dipendenze dell'ex Istituto Agrario di San Michele all'Adige e della Fondazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Dirigente scolastico, sentite le organizzazioni sindacali, individua le cattedre attualmente coperte da personale con contratto a termine che debbono essere stabilizzate in quanto riferite ad insegnamenti di carattere non temporaneo e/o sperimentale.
3. Il personale docente di cui al comma 1, che al momento della sottoscrizione del presente contratto collettivo ricopre le cattedre individuate ai sensi del comma precedente, sarà assunto con contratto a tempo indeterminato a far data dall'inizio

dell'anno scolastico 2009/2010. Il numero di posti oggetto di stabilizzazione all'inizio dell'anno scolastico 2009/2010 sarà pari a 11 unità.

4. Il personale docente che abbia maturato i requisiti di cui ai commi precedenti entro il 31 dicembre 2009 ha diritto di precedenza per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato relative all'anno scolastico 2010/2011.

5. Al fine di garantire una progressiva stabilizzazione del personale docente, la Fondazione si impegna altresì a convocare annualmente e prima dell'inizio dell'anno scolastico un incontro di consultazione con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto per individuare i nuovi posti oggetto di assunzione a tempo indeterminato.

6. Le misure di cui ai commi precedenti sono attuate nell'ambito dei processi di concertazione con le organizzazioni stipulanti il presente contratto collettivo.

7. Il personale stabilizzato conserva l'inquadramento nella relativa categoria di appartenenza e gli verrà riconosciuta l'anzianità di servizio calcolata secondo quanto previsto dal d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Tale personale non deve svolgere alcun periodo di prova.

8. La Fondazione si impegna ad utilizzare in maniera progressiva personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato.

Tabella retribuzione e posizioni stipendiali

docenti laureati

Anzianità	Trattamento economico fondamentale			Trattamento accessorio		
	Stipendio tabellare	Assegno per potenziamento formativo	Indennità integrativa speciale	Retribuzione professionale	Stipendio Produttività	Altre indennità
da 0 a 2	€ 14.764,03	€ 3.039,68	€ 6.459,63	€ 2.068,08		
da 3 a 8	€ 15.966,44	€ 3.039,68	€ 6.459,63	€ 2.068,08		
da 9 a 14	€ 17.890,28	€ 3.039,68	€ 6.459,63	€ 2.068,08		
da 15 a 20	€ 20.263,54	€ 3.039,68	€ 6.459,63	€ 2.547,24		
da 21 a 27	€ 23.286,44	€ 3.039,68	€ 6.459,63	€ 2.547,24		
da 28 a 34	€ 25.266,96	€ 3.039,68	€ 6.459,63	€ 3.247,08		
Oltre 35	€ 26.845,66	€ 3.039,68	€ 6.459,63	€ 3.247,08		

docenti diplomati

Anzianità	Trattamento economico fondamentale			Trattamento accessorio		
	Stipendio tabellare	Assegno per potenziamento formativo	Stipendio tabellare	Retribuzione professionale	Stipendio Produttività	Altre indennità
da 0 a 2	€ 13.171,04	€ 3.039,68	€ 6.384,11	€ 2.068,08		
da 3 a 8	€ 13.699,31	€ 3.039,68	€ 6.384,11	€ 2.068,08		
da 9 a 14	€ 15.326,27	€ 3.039,68	€ 6.384,11	€ 2.068,08		
da 15 a 20	€ 17.226,71	€ 3.039,68	€ 6.384,11	€ 2.547,24		
da 21 a 27	€ 19.976,68	€ 3.039,68	€ 6.384,11	€ 2.547,24		
da 28 a 34	€ 21.781,15	€ 3.039,68	€ 6.384,11	€ 3.247,08		
Oltre 35	€ 23.152,10	€ 3.039,68	€ 6.384,11	€ 3.247,08		